



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 43 del 08/06/2017 della Giunta Comunale.

Oggetto: Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Antonio Lo Bianco con oneri a carico della Compagnia Assicuratrice "Assicurazioni Generali", nel giudizio promosso dalla Sig.ra Avola Angelina, in relazione all'infortunio occorso il 22/05/2012 alla figlia minore Cravotta Desirée.

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di Giugno alle ore 13,45 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Vetriolo	Giuseppe	Vice Sindaco	
Bevilacqua	Luana	Assessore	

Sono assenti i Signori:

Tambè	Andrea
Salvaggio	Alessandro

Assiste il V. Segretario Generale **Dott.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Antonio Lo Bianco con oneri a carico della Compagnia Assicuratrice "Assicurazioni Generali", nel giudizio promosso dalla Sig.ra Avola Angelina, in relazione all'infortunio occorso il 22/5/2012 alla figlia minore Cravotta Desirée.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Premesso che la Sig.ra Avola Angelina, nata ad Enna il 24/03/1979 e residente a Barrafranca in Via Papa Giovanni Paolo II n. 21, con atto di citazione notificato al Comune di Barrafranca in data 03/04/2017 (Prot. n. 3657) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Civile di Enna, all'udienza del 11/07/2017, ore e locali di rito, il Comune di Barrafranca al fine di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente in riferimento all'infortunio occorso il giorno 22/5/2012, nel cortile del plesso scolastico "Gino Novelli", chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 C. C., o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 C. C., al risarcimento, in favore dell'attrice per le lesioni personali patite dalla minore Cravotta Desirée, della somma complessiva di € 257.849,90, a titolo di risarcimento per danno biologico, patrimoniale e non, esistenziale e morale, nessuno escluso, od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ancora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al di dell'effettivo ed integrale soddisfo, spese e compensi di difesa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Considerato opportuno costituirsi e resistere nell'anzidetto giudizio al fine di tutelare le ragioni del Comune non solo in relazione alla responsabilità dell'Amministrazione, ma anche in ordine alle richieste patrimoniali formulate;

Vista la polizza assicurativa interessata, stipulata con la Compagnia "Assicurazioni Generali", che prevede l'assunzione degli oneri di difesa a carico della Compagnia stessa mediante un legale di suo gradimento;

Preso atto che l'Agenzia Generale di Siracusa ha indicato l'avvocato Antonio Lo Bianco del Foro di Nicosia, quale suo legale fiduciario;


Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di difesa professionale dell'Amministrazione Comunale all'avv. Antonio Lo Bianco, come indicato dalla suddetta Compagnia Assicuratrice;

Dato atto che la presente deliberazione non comporterà riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, considerato che la Compagnia Assicuratrice assumerà la gestione della lite con il sopra indicato Avvocato di proprio gradimento e con oneri di spesa totalmente a proprio carico;

propone alla Giunta Comunale

1. di autorizzare il Sindaco a resistere e costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Civile di Enna, con atto di citazione notificato al Comune di Barrafranca in data 03/04/2017 (Prot. n. 3657), dalla Sig.ra Avola Angelina, nata ad Enna il 24/03/1979 e residente a Barrafranca in Via Papa Giovanni Paolo II n. 21, per l'infortunio occorso il giorno 22/5/2012 alla di lei figlia Cravotta Desirée;
2. di prendere atto e conferire l'incarico professionale di difesa legale all'Avv. Antonio Lo Bianco del Foro di Nicosia, nominato dalla Compagnia Assicuratrice "Assicurazioni Generali", che assumerà la gestione della lite con il sopra citato avvocato di proprio gradimento e con oneri di spesa totalmente a carico della stessa Assicurazione;
3. dare atto che la presente deliberazione non comporterà riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, considerato che la Compagnia Assicuratrice assumerà la gestione della lite con il sopra indicato Avvocato di proprio gradimento e con oneri di spesa totalmente a proprio carico.
4. di autorizzare il Sindaco a conferire all'Avvocato la relativa procura.

PARERE

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere 

Barrafranca, li 6-6-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il superiore parere espresso a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Antonio Lo Bianco con oneri a carico della Compagnia Assicuratrice “Assicurazioni Generali”, nel giudizio promosso dalla Sig.ra Avola Angelina, in relazione all'infortunio occorso il 22/5/2012 alla figlia minore Cravotta Desirée”, nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.**

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Giuseppe Vetriolo

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

In composizione monocratica

ATTO DI CITAZIONE

La sig.ra AVOLA ANGELINA, nata ad Enna il 24.03.1979 e residente a Barrafranca in via Papa Giovanni Paolo II n. 21 (C.F.: VLANLN79C24C342I), nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Cravotta Desireé nata ad Enna il 28.03.2006 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lo Monaco (Cod. Fisc.: LMNGPP68P28A676O) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo a Barrafranca nel corso Garibaldi n. 440, giusta procura a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo telefax al numero 0934/468502 ovvero tramite p.e.c. all'indirizzo giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it, espose in

FATTO E DIRITTO

1. In data 22.5.2012, alle ore 16,30 circa, la minore Cravotta Desireé, durante la riunione tra insegnanti e genitori della scuola dell'infanzia del plesso scolastico "Gino Novelli", era intenta a giocare con altri bambini, che frequentavano detta scuola materna, nella tribuna semicircolare allocata negli appositi spazi comuni esterni, allorché la stessa cadeva rovinosamente per terra dall'ultimo gradino superiore di detta tribuna nel punto indicato nella fotografia allegata alla lettera-diffida del 10.09.2012 (doc. n. 2), a causa della presenza di una ringhiera metallica non idonea ad evitare cadute ed attraversamenti da parte dei bambini. Difatti, nella specie, la ringhiera collocata in detta tribuna era ed è tuttora composta da aste metalliche orizzontali a distanza di oltre 40 cm. l'una dall'altra con conseguenti facili attraversabilità e cadute dei bambini.

2. In conseguenza di tale rovinosa caduta la minore Cravotta Desireé riportava gravissime lesioni personali, tant'è che è stata trasportata d'urgenza presso l'Azienda Osp. "Umberto I" di Enna, ove, a seguito di approfonditi ed accurati accertamenti, le venivano diagnosticati "trauma contusivo frontale con rima di frattura ed ematoma sottocutaneo, trauma contusivo nasale con frattura OPN, trauma contusivo labbro superiore con parziale frattura incisivo mediale superiore" (doc. n. 6).

Inoltre, per alleviare le conseguenze delle predette gravi lesioni la minore Cravotta Desireé è stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso l'A.R.N.A.S. "Civico - G. Di Cristina - Benfratelli" di Palermo (doc. n. 38). Successivamente a tale sinistro, la

Nella qualità di genitore e di esercente la responsabilità genitoriale della minore Cravotta Desireé nata ad Enna il 28.03.06, nomino e costituisco mio speciale procuratore difensore l'avv. Giuseppe Lo Monaco, al quale conferisco ogni facoltà di legge, comprese - a mero titolo esemplificativo - quelle di nominare sostituti, di chiamare terzi a causa, transigere e conciliare la lite.

La presente viene conferita anche per la fase di esecuzione, di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi. Inoltre, ram edotto ed informato dei miei diritti ex D. Lgs. 196/2003 e che il trattamento finalizzato unicamente all'adempimento e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, presto totale consenso giusta le previsioni di cui agli artt. 13 e 23 D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili, giudiziari, nonché alla permutazione degli stessi dati negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato adli conferito. Rieggo domicilio presso il suo studio in Barrafranca, corso Garibaldi n. 440.

(Avola Angelina)
Avola Angelina

Vera ed autentica la superiore firma.

Avv. Giuseppe Lo Monaco

[Firma]

minore è stata in cura presso il centro odontoiatrico specialistico di Barrafranca, ha effettuato numerosi trattamenti terapeutici ed è stata ricoverata periodicamente presso l'unità di Neurologia dell'I.R.C.C.S. dell'Associazione Oasi Maria SS. di Troina.

3. Dopo la lettera-diffida dell'odierna attrice, il Comune di Barrafranca, oltre ad inviare detta richiesta alla Marsh s.p.a., compagnia assicuratrice per i danni a terzi, con lettera prot. n. 13138 del 26.9.2012 ha ritenuto di escludere in maniera generica ogni responsabilità, dimenticando che proprio le fotografie allegate a detta nota comprovano l'assoluta pericolosità ed inidoneità della ringhiera allocata nella tribuna semicircolare, da cui è caduta la minore Cravotta Desirée, a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini (doc. n. 5).

4. Sulla scorta di quanto nel precedente punto 1), è chiaro che la responsabilità dell'infortunio occorso nell'occasione alla minore Cravotta Desirée è da ascrivere, ai sensi dell'art. 2051 C. C., a fatto e colpa del comune di Barrafranca dal momento che su quest'ultimo gravava e grava, in quanto proprietario, l'onere di vigilanza e di manutenzione degli edifici scolastici riservati alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria. A carico del Comune, infatti, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 C. C., per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che, questo – essendo nella custodia dell'amministrazione medesima – rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa (Trib. Lodi, 7.11.2003, n. 387, in Il Merito, 2005, n. 7/8) con conseguente presunzione *juris tantum* di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito o forza maggiore (cfr. Trib. Roma, 2.12.2003, n. 39076).

Nella circostanza, in particolare, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 Cod. Civ., tanto più in considerazione del fatto che la pericolosità e l'inidoneità della ringhiera, peraltro in assenza di alcuna segnalazione idonea ad evidenziare eventuali pericoli, apposta nella tribuna semicircolare allocata all'interno del presso scolastico "G. Novelli", e fonte del danno è posta entro la perimetrazione del centro abitato del comune di Barrafranca e, come tale, facilmente localizzabile dall'Ente convenuto, che era assolutamente in condizione di esercitare concretamente e senza particolari difficoltà il controllo e la vigilanza che la legge pone a suo carico.

A tal uopo, si rileva che dalla proprietà comunale di detto edificio scolastico ex art. 3, co. 3, co. 1, lett.a), della L. 11.01.1996, n. 23 discende non solo l'obbligo dell'Ente alla



2

manutenzione, "ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia omissis di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi" (Cass. Civ., sent. n. 11749/1998). Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, non può farsi a meno di rilevare come dai suddetti obblighi di manutenzione e di vigilanza in capo al Comune discenda, quale logico corollario, il principio secondo cui la mancata segnalazione della pericolosità della ringhiera in questione, l'omesso esercizio del potere di vigilanza, di manutenzione e di adeguamento della stessa con idonee misure di sicurezza tali da evitare danni e pericoli per l'incolumità dei bambini, è fonte di responsabilità in capo al comune di Barnesfranca, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., tenuto anche conto dell'assenza di alcuna idonea segnalazione all'uopo idonea a rivelarne il possibile pericolo.

Nell'ipotesi in cui codesto Giudicante non dovesse ritenere che il caso *de quo* rientri nell'ambito dell'art. 2051, va da sé che, in ogni caso, il Comune deve essere ugualmente chiamato a rispondere dei danni ingiustamente patiti dall'attore ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., recependo il principio del *animus lndivi*, atteso che non aveva detto Ente territoriale provveduto alla eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione della sussistenza di tale pericolo. Tale condotta del Comune risulta essere in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza. Infatti, la stessa giurisprudenza ha sottolineato che "la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizza e mantiene un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi" (Cass. Civ., sent. n. 15061/2003), anche in considerazione del fatto che la P.A., pur avendo un potere discrezionale circa la costruzione e manutenzione dei beni pubblici è, tuttavia, tenuta all'osservanza del principio del *animus lndivi*, che le impone di mantenere gli stessi in condizioni tali da non costituire un pericolo per l'incolumità degli utenti, dal momento che il Comune deve, in sostanza, garantire che lo stato e la funzione della sua opera non mettano in pericolo niente e nessuno. Se la costruzione o la funzione non sono sicure, il Comune è obbligato, quale custode, a risarcire tutti i danni cagionati dal difetto di costruzione, dalla mancata vigilanza o dal difetto di manutenzione.

5. A seguito di tale grave infortunio, la minore Cravotta Desirée veniva immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza presso l'Azienda Osp. "Umberto I" di Enna, ove, a seguito di approfonditi ed accurati accertamenti, le venivano diagnosticate "trauma contusivo frontale con rima di frattura ed ematoma sottocutaneo, trauma contusivo nasale con frattura OPN, trauma contusivo labbro superiore con parziale frattura incisivo mediale superiore" (doc. n. 6).

Inoltre, per alleviare le conseguenze delle predette gravi lesioni la minore Cravotta Desirée è stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso l'AR.N.A.S. "Civico - G. Di Cristina - Benfratelli" di Palermo (doc. n. 38). Successivamente a tale sinistro, la minore è stata in cura presso il centro odontoiatrico specialistico di Barrafranca, ha effettuato numerosi trattamenti terapeutici ed è stata ricoverata periodicamente presso l'unità di Neurologia dell'I.R.C.C.S. dell'Associazione Oasi Maria SS. di Troina ove le sono state diagnosticate, quale ulteriore conseguenza diretta di tale incidente, "*Epilessia fotosensibile con anomalie epilettiche di tipo epilettico e necessità di terapia anticonvulsiva di mantenimento, funzionamento intellettuale limitato, sindrome selettiva, disturbo post-traumatico da stress in esito a pregresso trauma cranio-facciale con frattura della parete anteriore del seno frontale di dx e della parete unilaterale del seno sfenoidale, fratture del seno mascellare di dx, fratture della ossa e della spina nasale, la frattura dell'incisivo centrale superiore di sx con spostamento vestibolare del suo margine mesiale e dell'incisivo centrale inferiore di dx, sindrome alge-distrofica*": ciò che, peraltro, ha comportato, sempre quale conseguenza immediata e diretta del sinistro da quo, "*Disturbo della abilità scolastica in soggetto con pregresso ritardo del linguaggio, epilessia fotosensibile, disturbo d'ansia e sindrome selettiva*" (docc. nn. 17, 18, 23, 31 e 36), tanto che dall'anno 2013 un insegnante di sostegno segue costantemente la minore Cravotta Desirée (doc. n. 37).

Tali lesioni, secondo la relazione di C.T.P. del dott. F. Crapanzano, hanno comportato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 60, periodo di tempo in cui fu nell'impossibilità di attendere alle sue normali occupazioni ed un periodo d'invalidità temporanea parziale (al 50%) di giorni 30, nonché postumi d'invalidità permanenti valutabili nella misura complessiva del 24% ed un danno alla capacità lavorativa specifica nella misura del 32% (doc. n. 36).

6. Orbene, per il fatto di cui sopra, l'odierno attore - in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32 Cost., 2043, 2054 e 2059 C.C. e 185 C.P. e sulla scorta degli insegnamenti dettati nella sentenza della Corte Cost. 184/1986, cui si è conformata la



2

Suprema Corte di Cassazione (*ex multis*, 10.3.90, n. 1954; 13.1.93, n. 357; 18.2.93, nn. 2008 e 2009; 12.4.95, n. 4255; Cass. 31.5.2003 n. 8827 e Cass. 31.5.2003 n. 8828, nonché Corte cost. 11.7.2003 n. 233) - ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale quantificabile, tenuto conto anche della gravità dell'illecito, dell'età della minore, delle gravi conseguenze fisiche e sofferenze anche psicologiche che dette menomazioni comportano, nel seguente modo:

- danno da invalidità temporanea assoluta: gg. 30x96,00=	€ 2.880,00
- danno da invalidità temporanea parziale al 75%: gg. 30x72,00=	€ 2.160,00
- danno da invalidità temporanea parziale al 50%: gg. 30x48,00=	€ 1.440,00
- danno biologico: 24%+ aumento personalizzato del 5%=	€ 123.708,72
- danno morale (1/4 di € 128.288,72):	€ 32.072,18
- danno alla capacità lavorativa specifica (32%)	€ 78.489,00
- spese mediche (docc. nn. 40, 41, 43 e 43)	€ 1.000,00
TOTALE	€ 239.849,90

Al predetto risultato si è pervenuti per effetto della Tabella del danno biologico del 19.06.2014 del Tribunale di Milano, non senza dimenticare che, in ogni caso, codesto Giudicante può disporre l'aumento del danno biologico di cui sopra, procedendo alla personalizzazione dello stesso.

Inoltre, a causa delle conseguenze di detto incidente la minore Cravotta Desirée ha dovuto rinunciare per oltre 2 anni a qualsiasi attività ludica, ricreativa e di socializzazione. Ne è derivata, quindi, per l'attore anche la compromissione di un diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito agli artt. 2 e 39 della Cost. le cui conseguenze pregiudizievoli devono essere risarcite a titolo di danno esistenziale e che possono essere quantificate equitativamente in € 18.000,00.

Pertanto, tutti i danni (patrimoniali e non) ammontano complessivamente ad € 257.849,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino al di dell'effettivo ed integrale soddisfo.

7. Con lettera A.R. del 10.9.2012, inviata al Comune convenuto, l'odierna attrice ha formulato richiesta di risarcimento dei danni materiali, patrimoniali e non (doc. n. 16), nell'interesse della minore Cravotta Desirée, che veniva negativamente e contraddittoriamente riscontrata dal convenuto con nota prot. n. 13138 del 26.09.1 (doc. n. 5).

Orbene, considerato che nessun esito ha avuto il tentativo di bonario componimento della vertenza, la sig.ra Avola Angelina, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Cravotta Desirée, è costretta ad agire giudizialmente per la tutela dei diritti ed interessi di quest'ultima

Tutto ciò premesso, la sig.ra Avola Angelina, n.q., *ad iure* rappresentata e difesa,

CITTA

il **COMUNE DI BARRAFRANCA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, a comparire davanti al Tribunale Civile di Enna, in composizione monocratica, all'udienza dell'11. luglio 2017, ore di rito e locali di sue ordinarie sedute nel viale Diaz - Palazzo di Giustizia, con l'invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con l'avvertimento altresì che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua accertata contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE ADITO

contrarius relictis:

- ritenere e dichiarare che la responsabilità esclusiva del comune di Barrafranca nella causazione dei danni patiti dalla minore Cravotta Desirée in occasione dell'infortunio per cui è causa, meglio descritto in premessa, e, per l'effetto, condannare il comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, per le causali di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2051 C.C. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., al risarcimento, in favore dell'attrice per le lesioni personali patite dalla minore Cravotta Desirée, della complessiva somma di € 257.849,90 a titolo di risarcimento per danno biologico, patrimoniale e non, esistenziale e morale, nessuno escluso, od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ancora interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo;
- condannare, in ogni caso, la parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore di spese e compensi di difesa, oltre spese gen. nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..

IN VIA ISTRUTTORIA:

- disporre C.T.U. medico-legale al fine di accertare, per mezzo della documentazione medica versata in atti, la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla minore Cravotta Desireé; la durata sia della conseguente malattia che dell'incapacità di attendere alle proprie occupazioni in maniera totale e/o parziale; l'esistenza di postumi permanenti quantificandone l'incidenza sull'integrità psico-fisica anche per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico (unitariamente considerato in tutte le sue componenti relative all'integrità fisica, psichica, all'equilibrio psicologico, alle qualità ed attitudini interrelazionali della minore danneggiata), esistenziale e del danno morale, nonché l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica e generica.

Produzione documentale come da allegato indice.

Ai sensi e per i fini di cui all'art. 14, comma 2, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'avv. Giuseppe

Lo Monaco dichiara che il valore della presente causa è di € 257.849,90.

Salvo iuris.

Barrafranca, 30 marzo 2017

Avv. Giuseppe Lo Monaco

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Giuseppe Lo Monaco, con studio in Barrafranca, corso Garibaldi n. 440, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna dell'11.07.2014 ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994, n. 53, quale procuratore e difensore della sig.ra Avola Angelina nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Cravotta Desireé, in virtù di procura a margine del su esposto atto di citazione e previa iscrizione al n. 100 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme all'originale del superiore atto, per ogni effetto di legge, a:

- Comune di Barrafranca, in persona del sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, Piazza Regina Margherita n. 1, ivi inviandone copia mediante il servizio postale con plico raccomandato A.R. n. 76310601462-1 spedito dall'Ufficio Postale di Barrafranca (Fraz. 83109 Sca. 2) in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Giuseppe Lo Monaco



TMA

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Teresa Lavore <tlavore@comune.barratranca.en.it>; Rossi, Eva <Eva.Rossi@marsh.com>.



GENERALI

Agenzia Generale di Siracusa




Priorità: Alta

PROCURA SPECIALE

Mi rappresento e dichiaro in ogni grado, stato e termine del procedimento di cui al presente mandato, compreso l'eventuale esecutiva e opposizione ed esecuzione. L'Avv. Antonio LO BIANCO, contro parte ogni più ampia tutela patrimoniale di legge, compreso quello concludere, transigere, rinunciare agli atti, nonché chiamare terzi in causa e spiegare domande riconvenzionali ed appelli incidentali.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Nicosia Via Vittorio Emanuele 75.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzo l'Avvocato Antonio LO BIANCO a trattare, comunicare e diffondere i dati relativi ai sottoscritti per le finalità di cui al presente mandato.



Nicosia,

STUDIO LEGALE LO BIANCO


94014 NICOSIA - VIA VITTORIO EMANUELE, 75, - TEL & FAX 0935 - 639725

PROCURA SPECIALE

Mi rappresenti e difenda in ogni grado, stato e fase del procedimento di cui al presente atto, compreso l'eventuale fase esecutiva, e contro ogni opposizione all'esecuzione, l'Avv. Antonio LO BIANCO, conferendogli ogni più ampia facoltà, potere di legge, compreso quello di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, nonché chiamare terzi in causa e spiegare domande riconvenzionali ed appelli incidentali.

Il leggo domicilio presso il suo studio sito in Nicosia, Via Vittorio Emanuele 75.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 675/96, autorizzo l'Avvocato Antonio LO BIANCO a trattare, comunicare e diffondere i dati relativi ai sottoscritti per le finalità di cui al presente mandato.



Nicosia,

VERA E FIDELIA